

Proc. n. 4847/2010 R.G.A.C.



Tribunale di Reggio Calabria
Seconda Sezione Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente Dr.ssa Patrizia Morabito, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. **4847/2010** del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi del Tribunale di Reggio Calabria, riservata in decisione all'udienza del **14.7.2016**, **con termini ex art 190 cpc** vertente tra

SCOPELLITI GIUSEPPE (C.F. SCPGPP66S21H224V), nato il 21 novembre 1966 a Reggio Calabria ed ivi elettivamente domiciliato, alla via Nicolò da Reggio n. 14, presso lo studio dell'avvocato Aldo Labate (C.F. LBTLDA76H03H224D) dal quale è rappresentato e difeso giusta procura stesa a margine all'atto di citazione;

-Attore-

contro

MUSOLINO MARIA LUCIO (C.F. MSLLMR82T14H224Y), nato a RC il 14.12.1982, e
POLLICHIENI PAOLO nato a Locri (RC) il 9.5.1957, n.q. di articolista e di direttore responsabile del quotidiano "Calabria Ora"

Entrambi elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, via Argine dx Calopinace n. 20, presso lo studio dell'avvocato Antonino Battaglia (C.F. BTTNNN81R30H224E), dal quale sono rappresentati e difesi per procure estese a margine delle separate comparse di costituzione e risposta depositate entrambe il 29.6.2011;

- Convenuti-

Oggetto: risarcimento danni.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 22.11.2010, Giuseppe Scopelliti conveniva dinanzi codesto Tribunale Lucio Musolino, nella qualità di giornalista, e Pollichieni Paolo, nella qualità di articolista e di direttore responsabile del quotidiano "*CalabriaOra*", per sentire accogliere nei loro



confronti le seguenti conclusioni: “*Voglia l’Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi esposti: 1) Accertare la corresponsabilità civile extracontrattuale dei sigg.ri Lucio Mugolino e Paolo Pollichieni, nella causazione dei danni tutti patiti e patienti dal dott. Giuseppe Scopelliti, come descritti in premessa e, per l’effetto, condannarli in solido e/o separatamente fra loro, al risarcimento della somma di Euro 1.000.000,00 (diconsi euro unmilione/00), al pagamento degli interessi di legge maturati e maturandi e/o della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, ovvero della maggior o minor somma che l’Ill.mo Tribunale adito vorrà liquidare, con quantificazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.; 2) accertare e dichiarare il diritto del dott. Giuseppe Scopelliti, ai sensi dell’art. 12 legge 1948/47 (legge sulla stampa) alla riparazione pecuniaria da porre a carico dei convenuti sigg.ri Lucio Musolino e Paolo Pollichieni entrambi articolisti, il secondo direttore del Quotidiano “CalabriaOra” all’epoca dei fatti; 3) ordinare la pubblicazione della sentenza di condanna su uno o più giornali a diffusione locale e nazionale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre RSG al 12,5%, IVA e CPA come per legge”.*

A sostegno della propria domanda, l’attore rappresentava che, durante l’esercizio del suo mandato di Presidente della Regione Calabria, era stato vittima di una serie di attacchi infamanti e diffamatori, perpetrati dai convenuti in più occasioni ed attraverso il mezzo della stampa.

In particolare il dr. Scopelliti faceva riferimento al contenuto diffamatorio:

- dell’intervista resa dal sig. Musolino, in collegamento diretto dalla piazza Duomo di Reggio Calabria, durante la trasmissione televisiva “Annozero” andata in onda il 7 Ottobre 2010 sulla rete “RAI DUE”, nella quale il giornalista faceva intendere che vi fosse uno stretto collegamento (“*filo rosso*”) tra l’intimidazione dallo stesso subita e la determinazione di parte attrice, del quale, in quel periodo, scriveva in merito alle sue presunte frequentazioni con alcuni esponenti delle associazioni criminali;
- dell’intervista resa dallo stesso giornalista al sopra citato programma televisivo e trasmessa il 21 Ottobre 2010 sulla stessa rete nazionale;
- dell’articolo intitolato “*Io, Lucio Musolino, licenziato da Calabria Ora*” datato 18 Ottobre 2010 e pubblicato dal Musolino sulla pagina del social network Facebook di Sandro Ruotolo;
- degli articoli di stampa, a firma del Musolino, pubblicati nelle edizioni del quotidiano “*Calabria Ora*” del 30 Giugno 2010 (pag. 11, intitolato “*Labate dice il falso: sapeva chi era Caridi*”), del 3 Luglio 2010 (pag. 10, intitolato “*Politici indagati, i primi nomi*”), del 27 Agosto 2010 (pag. 6, intitolato “*I possibili moventi alla base dell’attentato*”), del 3 Settembre 2010 (pag. 9, intitolato “*Resta in carcere il reggino Barbieri*”), dell’8 Settembre 2010 (pag. 4, intitolato “*Più*



risorse e mezzi di governo”) e del 22 Settembre 2010 (pag. 5, intitolato “*Ambiguo ed ubiquo: il protagonista vero è Zumbo*”).

- degli articoli di stampa riferibili a Pollichieni, il quale talvolta utilizzava lo pseudonimo Montecristo, pubblicati nelle edizioni del quotidiano “Calabria Ora” del 29 Giugno 2010 (pag. 9, intitolato “*Nel mirino almeno cinque politici*”), del 30 Giugno 2010 (pagg. 8-9, intitolato “*La lettera al premier sul federalismo fiscale*” di cui il sottotitolo era “*Un dialogo intercettato tra Lampada e Giglio. E il medico lo invita ad una cena con Scopelliti*”) e del 20 Luglio 2010 (pag. 5, intitolato “*Quegli incontri tra Scopelliti e Paolo Martino*”).

Dunque il Musolino veniva chiamato a rispondere sul piano degli addebiti in ordine alle dichiarazioni rese nelle due puntate della trasmissione televisiva “Annozero” andate in onda il 7 e 21 ottobre 2010 ed in ordine agli articoli pubblicati a sua firma nel quotidiano “Calabria Ora”, mentre al Pollichieni veniva addebitata, in qualità di giornalista, il contenuto lesivo dei pezzi pubblicati sul quotidiano “Calabria Ora” in data 29 Giugno, 30 Giugno 2010 e 20 Luglio 2010, ed, in qualità di direttore responsabile del giornale ed a titolo di omessa vigilanza, veniva allo stesso contestata a titolo di concorso, sia in senso morale che materiale, la condotta diffamatoria posta in essere dal cronista Musolino.

L’attore evidenziava che le esternazioni pubblicate dai convenuti non si riferivano a fatti veri e travalicavano i limiti imposti dalla legge all’attività di giornalismo, perché avevano un chiaro ed oggettivo intento denigratorio nei suoi confronti, tanto da integrare gli estremi del reato di diffamazione aggravato dal mezzo della stampa, sanzionato dall’art. 595, comma 3, c.p., ed anche gli estremi dell’illecito civile.

In data 29 Giugno 2011 si costituivano in giudizio, depositando due distinte comparse di risposta, i convenuti che rilevavano l’assoluta pretestuosità della domanda avversaria, poiché tutti gli articoli di stampa, a cui si riferiva l’atto introduttivo del giudizio, dovevano ritenersi “*certamente sorretti nel merito dei fatti esposti da inoppugnabili fonti di natura giudiziaria, totalmente privi di aggettivazioni ingiuriose oltre ad essere corredati dall’oggettivo interesse a rendere consapevole l’opinione pubblica di fatti ed avvenimenti socialmente rilevanti*”.

Osservando come nessuna responsabilità fosse loro ascrivibile, poiché avevano sempre operato nel pieno rispetto del diritto di informazione, tutelato dall’art. 21 della Costituzione, in quanto nei pezzi incriminati si sarebbero limitati, ognuno nei propri ambiti di competenza, a riportare notizie contenute in atti giudiziari, innanzitutto contestavano tutte le allegazioni prodotte da parte attrice, relative a trascrizioni della trasmissione “Annozero” e pagine di *facebook* perché frammentarie e parziali e perciò non costituenti prova.



I convenuti eccepivano altresì preliminarmente la nullità dell'atto di citazione, in quanto incerta era l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a sostegno della spiegata domanda, in ogni caso chiedevano il rigetto della pretesa risarcitoria ed, in via estremamente gradata, la riduzione del *quantum debeatur* esageratamente determinato; con condanna dell'attore alla rifusione totale delle spese di giudizio.

Più precisamente, il convenuto Pollichieni evidenziava il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto agli addebiti mossigli su alcuni pezzi, considerato che egli, dal 19 Luglio 2010 in avanti, non ricopriva più la carica di direttore responsabile della testata "*Calabria Ora*", e che la sua ultima pubblicazione, nella qualità di cronista, risaliva al 20 Luglio 2016.

Instaurato regolarmente il contraddittorio, all'udienza di prima comparizione e trattazione della causa in data 30 Giugno 2011 venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., utilizzati da tutte le parti dell'odierno giudizio; indi con ordinanza istruttoria del 4 Febbraio 2013, ammessi interrogatorio formale del convenuto Paolo Pollichieni e rigettate le ulteriori richieste di prova, ritenute ultronee. All'udienza del 17 Ottobre 2013, constatata l'assenza dell'interpellato Pollichieni non presentatosi per rendere l'interrogatorio deferitogli, la causa era differita per la precisazione delle conclusioni, che venivano rassegnate alla successiva udienza del 13 Febbraio 2014. Tuttavia, depositate le memorie conclusionali ex art 190 cpc, la causa era rimessa sul ruolo con ordinanza del 16 Gennaio 2015 al fine di "*procedere alla trascrizione del sonoro dei video relativi alle contestate trasmissioni televisive del 7 ottobre 2010, del 21 ottobre 2010 limitatamente agli interventi del convenuto Musolino*", nominato quale CTU la dr.ssa Tiziana Scambia, ed invitate le parti a fornire chiarimenti in ordine all'epoca di data di cessazione dell'incarico di direttore del quotidiano da parte del Pollichieni. Quest'ultimo depositava telematicamente l'articolo del 19 Luglio 2010 pubblicato sul giornale on line "*strill.it*", l'articolo del 19 Luglio 2010 pubblicato sul giornale on line "*La Riviera*", l'articolo del 20 Luglio 2010 pubblicato sul giornale "*Costa Viola*" e l'articolo del 21 Luglio 2010 pubblicato sul sito www.telereggiocalabria.it, ove a vario a titolo, si dibatteva delle avvenute dimissioni del convenuto dall'incarico di direttore responsabile del quotidiano Calabria Ora.

Depositata consulenza tecnica d'ufficio con modalità telematica, all'udienza del 14 Luglio 2016 le parti precisavano le conclusioni (*riportandosi ai fogli di precisazione telematici depositati in atti*) e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c., di cui tutte le parti profittavano.

Motivi della decisione

La lettura degli atti difensivi di parte attrice indica che gli stessi lamentano la diffamatorietà e lesività della condotta dei convenuti (*del Musolino quale giornalista e cronista, del Pollichieni*



quale redattore di articoli on-line e di direttore responsabile dei giornali per i quali il Musolino aveva scritto gli articoli oggetto di causa), perché avrebbero “accusato” o messo in “cattiva luce” l’attore (all’epoca dei fatti presidente della Giunta Regionale della Calabria, ed in precedenza anche sindaco della città di Reggio Calabria), che sarebbe stato “attaccato” in varie occasioni, sia attraverso articoli di stampa che in occasione della partecipazione del Musolino, in collegamento esterno, ad una trasmissione andata in onda sulla televisione nazionale (la trasmissione televisiva “Annozero” andata in onda il 7 Ottobre 2010 sulla rete “RAI DUE”).

Vero è che parte attrice non ha mai affermato che gli articoli o interventi anzidetti abbiano esplicitamente indicato lo Scopelliti quale mandante di reati, di condotte criminose, o che lo abbiano fatto oggetto di espressioni volgari, per loro stesse oltraggiose ed ingiuriose, avendo invece sostenuto e fondato la domanda sulla lesività di dichiarazioni che affermando la frequentazione dello Scopelliti con soggetti malavitosi, ne suggerivano la contiguità con ambienti “mafiosi” o comunque con soggetti sottoposti ad indagini per reati di mafia, così offendendo la reputazione dell’attore, integrando gli estremi del reato ex art 595 cp, trasmodando il corretto esercizio di cronaca e di critica, offendendo la reputazione del cittadino e dell’uomo politico, e sostenendo anche che la conoscenza di atti di indagine sarebbe stata frutto di “violazione del segreto istruttorio”.

Benchè l’atto introduttivo del giudizio prenda le mosse solo dai fatti più recenti oggetto di richiesta risarcitoria (ovvero due interventi in collegamento esterno del giornalista Musolino in due puntate della trasmissione “Anno Zero” condotta da Michele Santoro, andate in onda il 7.10.2010 ed il 21.10.2010), in esso si afferma che questi fossero solo l’epilogo di una condotta diffamatoria che si era sviluppata attraverso una serie di articoli di stampa a firma del Musolino ovvero del Pollichieni (quest’ultimo si sarebbe firmato con lo pseudonimo “Montecristo”), che era comunque anche il direttore del giornale ove il Musolino scriveva (“CalabriaOra”).

Appare opportuno esaminare dettagliatamente prima gli articoli di stampa scritti dal Musolino, per poi passare ad esaminare la posizione del convenuto Pollichieni.

Esame delle richieste nei confronti del Musolino

Gli articoli indicati nell’atto introduttivo sono quelli del del 30.6.2010 (pagina 11), del 3.7.2010, del 20.7.2010, del 27.8.2010, del 3.9.2010, dell’8.9.2010, del 22.9.2010, tutti a firma di Musolino.

Nella parte espositiva dell’atto di citazione vi è un riferimento – quale elemento rivelatore dell’intento diffamatorio - anche ad interventi giornalistici su *Facebook*, avendo l’attore affermato che i toni ed i contenuti esulavano dagli ambiti del corretto esercizio del diritto di cronaca.



Iniziando ad esaminare gli articoli pubblicati da *CalabriaOra* e sopra indicati, prodotti dallo stesso attore insieme al fascicolo di parte all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa (e le cui parti "incriminate" risultano evidenziate in verde), deve rilevarsi che **nessuna** condotta espressione, commento, o deduzione **oggettivamente diffamatoria** abbia mai espresso l'autore degli articoli.

Questi riportano esclusivamente i contenuti di atti giudiziari, con notizie delle indagini e delle attività degli inquirenti e dei provvedimenti della magistratura; sono riportati stralci di trascrizioni di intercettazioni telefoniche fra gli indagati, soggetti accusati di legami mafiosi o appartenenza a gruppi delinquenti.

L'attenzione del cronista è rivolta agli sviluppi di una indagine denominata "**META**" che ha avuto ad oggetto attività criminali ed intrecci tra mafia e politica, sfociata in un importante processo penale identicamente denominato: nelle trascrizioni delle intercettazioni tra indagati o tra conversanti riportate negli articoli vi sono quindi riferimenti ai soggetti menzionati espressamente o indicati in modo "*riconoscibile*" dagli intercettati. A tali riferimenti, quasi sempre riportati tra "*virgolette*" ad indicare la fedele rispondenza del contenuto delle dichiarazioni degli intercettati, si associano commenti del cronista che appaiono volti a collegare, ricostruire, evidenziare la portata dell'indagine, delle circostanze da quella emergenti, soprattutto l'inquietante relazione, emersa attraverso i rapporti di conoscenza ed i contatti fra soggetti accusati di far parte di consorterie criminali ed affaristiche e rappresentanti delle istituzioni locali, nonché i contatti con questi intrattenuti dallo stesso Scopelliti, o da altri soggetti, legati da comunanza di appartenenza a partiti politici o da funzioni (ad esempio vi sono richiami al ruolo di Alberto Sarra, che nell'articolo a firma "*lu.mu*" del **22.9.2010** è indicato come "*ex consigliere regionale del Pdl e sottosegretario della Giunta di Peppe Scopelliti*".)

In tale articolo del **22.9.2010** si fa riferimento ad un personaggio "*ambiguo ed ubiquo*" ovvero un commercialista – tale Giovanni Zumbo – per lungo tempo destinatario di incarichi di amministratore giudiziario, di cui l'indagine aveva scoperto una funzione di "*tramite tra 'ndrine e colletti bianchi*".

La frase completa, che oggi è censurata dall'attore come diffamatoria, è la seguente: "**Per gli inquirenti non sarebbe un caso che per anni Zumbo abbia lavorato a Palazzo Campanella, nella struttura politica di Alberto Sarra, ex consigliere regionale del Pdl e sottosegretario della Giunta di Peppe Scopelliti. Due pezzi da novanta della politica reggina e calabrese i cui nomi li ritroviamo anche in alcune informative della DDA di Milano. Il primo per i rapporti con la famiglia degli imprenditori Lampada, vicini alla cosca Condello. Il secondo per alcuni incontri all'ombra della Madonnina con il pregiudicato Paolo Martino, referente dei De Stefano a Milano, dove, per due anni, ha intrecciato i suoi affari anche Giovanni Ficara**".



Le circostanze suddette , prive come si vede di commenti o aggettivazioni del cronista (*se non il riferimento alla importanza politica dei menzionati, pacifica e notoria*) , **cautamente indicati come “possibili” e non certe (“sarebbe” dice il giornalista)** e frutto di una mera correlazione fra elementi di indagine , di cui si segnala la fonte (inquirenti) sono puntualmente documentati dagli atti prodotti dal Musolino, ovvero dalle copie delle dichiarazioni rese dall’indagato Martino Paolo, interrogato dal GIP di Milano successivamente, in data 17.3.2011. In quel lungo interrogatorio il Martino riferisce diffusamente dei contatti avuti con lo Scopelliti e per iniziativa di quest’ultimo nel 2006, e del fatto che già della circostanza avevano scritto i giornali “*Il Fatto*” e “*il Dibattito*” (cfr da pag 66 trascrizione interrogatorio del Martino, agli atti dei convenuti) .

il Martino riferisce al Giudice della presenza dello Scopelliti a Milano, dell’incontro avuto con l’impresario Lele Mora per richiesta dello Scopelliti: la verità degli incontri dello Scopelliti con il Martino a Milano, oggetto del riferimento dell’articolo del Musolino è ampiamente confermata. Parimenti è indiscussa la caratura criminale del Martino, già all’epoca notoriamente pregiudicato e ritenuto l’emissario della cosca mafiosa dei De Stefano a Milano

Del tutto incomprensibile risulta poi la ritenuta “*lesività*” del riferimento agli interventi dello Scopelliti e del Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria , all’epoca il dr Pignatone, in occasione dell’assemblea aperta tenutasi in città il 7 settembre 2010, voluta dall’ ANM e svoltasi alla presenza dell’ (allora) Procuratore Nazionale Antimafia, dr Pietro Grasso, quale reazione all’attentato subito nell’agosto precedente dal Procuratore Generale dr Di Landro.

L’articolo, a firma Musolino, **del 8.9.2010**, si limita a fare sintetica cronaca dello svolgimento dell’incontro, degli interventi delle autorità presenti, a riportare brevi stralci salienti delle dichiarazioni di questi ultimi, fra i quali quelle del dr Pignatore , che l’articolaista , con lieve a garbata ironia ha definito “*risposta*” al “*volemose bene*” che sarebbe trapelato dall’intervento del Governatore calabrese.

Questo il contenuto esatto della frase contestata ed indicata in citazione, che si legge nell’articolo del **8.9.2010**: <<*Infine Pignatone ha risposto , indirettamente, al “volemose bene” del governatore Giuseppe Scopelliti che, pochi minuti prima, aveva attaccato quella che lui definisce “un’informazione deviata” tendendo la mano alla magistratura “Siano tutti dalla stessa parte. Attenzione a non farci male da soli”. “La Procura di Reggio Calabria – ha concluso Pignatone – continuerà a svolgere indagini a 360 gradi e procederà verso tutti coloro per i quali ci sono elementi idonei a sostenere l’accusa”>> . Nulla , come ben si vede, che possa **neppure lontanamente** suonare come diffamazione o intento offensivo, peraltro ben difficile da realizzare laddove, come ha fatto il giornalista, ci si limiti a sintetizzare e riportare per brevi stralci dichiarazioni rese dai rappresentanti istituzionali.*



Nè potrebbe indurre a diverse considerazioni il riferimento all'inchiesta "Meta" che si legge poche righe prima nello stesso articolo, **senza alcun riferimento allo Scopelliti**, ma solo in conseguenza delle dichiarazioni del Procuratore Pignatone, di cui era riportato un riferimento virgolettato che faceva riferimento ai rapporti tra 'ndrangheta, borghesia mafiosa, e la connivenza con il potere politico che chiede voti alle cosche. Il riferimento del cronista all'indagine "Meta" è correlato all'aver questa "...aperto uno squarcio sui rapporti tra le cosche ed esponenti politici, alcuni dei quali erano presenti ieri alla manifestazione dell'ANM" (così l'articolo, che **neppure in questo passo indica espressamente Scopelliti**, ma indistintamente i rappresentanti politici presenti ad un evento).

Nonostante quanto emerso in atti di indagine riportati in articoli di alcuni mesi prima, che avrebbero consentito riferimenti ben più espliciti allo Scopelliti, nessuna espressa indicazione rivolta al Governatore è stata formulata dall'articolista in quel "pezzo", la cui integrale lettura non si presta in alcun modo a supportare la diffamatorietà sostenuta dell'attore.

Men che mai appare censurabile per esorbitanza dai limiti del diritto di cronaca l'articolo a firma Musolino **del 3.9.2010**, riferito alla decisione del Tribunale del Riesame reggino che aveva rigettato l'istanza di scarcerazione di uno degli imputati al processo META, ovvero Domenico Barbieri, imprenditore arrestato qualche giorno prima. In tale articolo l'unico riferimento allo Scopelliti è ancora una volta un dato oggettivo e corrispondente a fatti processuali.

Nel suddetto pezzo giornalistico si legge che dall'inchiesta "META" era emerso che <<...Domenico Barbieri era in contatto con alcuni esponenti di Palazzo San Giorgio. A partire dall'ex sindaco Giuseppe Scopelliti, oggi governatore della Calabria, che, con la Lancia K della scorta, intestata "Questura di Roma ufficio automezzi" ha partecipato a una cena al ristorante "Villa Fenice" di Gallico dove l'imprenditore arrestato aveva organizzato una festa per l'anniversario di nozze dei genitori. La stessa festa alla quale, il 15 ottobre 2006, si registrava la presenza del Boss Cosimo Alvaro, oggi latitante. ..>>. L'articolo prosegue ricordando che nel processo "META" erano indagati anche i consiglieri comunali Michele Marcianò e Manlio Flesca, riportando le circostanze tratte dagli atti processuali, che ricostruivano i rapporti fra questi politici e gli esponenti delle cosche indicati in Vincenzo Barbieri ed il boss Cosimo Alvaro.

La medesima festa e le medesime circostanze sono oggetto di altri due articoli a firma Musolino, ovvero quello del **3.7.2010** ("*Politici indagati, i primi nomi*"), nel quale si forniscono le prime notizie di cronaca sul processo META, che aveva originato i provvedimenti restrittivi emessi dall'ufficio GIP: in questo articolo si fa riferimento al disvelato "*dialogo*" tra mafia ed istituzioni, al coinvolgimento di esponenti politici, quali "*..i consiglieri comunali di Reggio Calabria Michele Marcianò e Manlio Flesca e l'ex assessore regionale Alberto Sarra..*", oltre che all'ex Sindaco



Giuseppe Scopelliti, menzionato quale invitato alla festa dei coniugi Barbieri del 15.10.2006 alla “Villa Fenice” .

Anche nell’articolo del 27.8.2010 (pag. 6, intitolato “*I possibili moventi alla base dell’attentato*”), si fa riferimento alla presenza alla stessa festa di alcuni consiglieri comunali dello stesso ex sindaco Scopelliti , che sarebbe stato seduto “*allo stesso tavolo*” con il boss Cosimo Alvaro.

La presenza dello Scopelliti alla festa di anniversario dei coniugi Barbieri, alla quale aveva partecipato anche Cosimo Alvaro, **non solo non è stata mai smentita dall’attore**, neppure in questa sede, **ma è documentata ed oggettivamente riscontrabile** attraverso gli atti di indagine prodotti dai convenuti: lo riferisce l’informativa del raggruppamento Speciale Carabinieri – Sezione Anticrimine di Reggio Cal. , che indica anche la data del 15.10.2006.

Del tutto irrilevante poi il dettaglio (che sarebbe errato, contestato dall’attore) della presenza dello Scopelliti **allo stesso tavolo** dell’Alvaro: la circostanza è marginale, ed **assolutamente insignificante**, e non connota diversamente né smentisce quella fondamentale, ovvero i rapporti di conoscenza e cortesia che legano lo Scopelliti al Barbieri, l’attività di quest’ultimo ed il suo legame con l’Alvaro.

Il dato oggettivo fondamentale (ovvero la presenza dello Scopelliti alla feste Barbieri e la compresenza dell’Alvaro) è **vero** ed è stato correttamente riportato dal giornalista nel suo articolo, cui non può attribuirsi alcuna illiceità, rispondendo invece ai canoni di corretta informazione, dal momento che “*In tema di esercizio del diritto di cronaca giornalistica, la verità di una notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste allorché essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, senza alterazioni o travisamenti di sorta, dovendo il limite della verità essere restrittivamente inteso, poiché non è sufficiente la mera verosimiglianza in quanto il sacrificio della presunzione di non colpevolezza richiede che non si esorbite da ciò che è strettamente necessario ai fini informativi. Ne consegue che eventuali inesattezze secondarie o marginali possono considerarsi irrilevanti, ai fini della lesione dell’altrui reputazione, solo qualora si riferiscano a particolari di scarso rilievo e privi di valore informativo.... (Cass Sez. 3 sentenza 18264 Del 26/08/2014)*

Ultimo articolo da valutare (*primo in ordine di tempo*) di **CalabriaOra** a firma “*lu.mu*” è quello del 30.6.2010: si tratta in realtà di due “pezzi” giornalistici, contenuti alle pagine 8 e 9 e poi a pag 11. Ma l’articolo riferibile a Musolino è solo quella alla pag 11 intitolato “*Labate dice il falso: sapeva chi era Caridi*”. L’altro non risulta firmato, ma per questo è riferibile al direttore del giornale- all’epoca il Pollichieni -e se ne tratterà di seguito, con riferimento agli scritti di quest’ultimo.



L'integrale lettura dell'articolo a pag 11 firmato "lu.mu", chiarisce che si tratta di un mero resoconto giornalistico, fondato su risultanze investigative, molta parte delle quali riportate tra virgolette, consistenti in stralci della requisitoria e repliche del pubblico ministero che aveva concluso nel processo cd "Testamento", che in quel periodo era alle battute finali, per cui era fissata la decisione per il successivo 2 luglio.

L'articolo si sviluppa senza menzionare lo Scopelliti, se non alle ultime battute; riepiloga le accuse e le contestazioni rivolte agli imputati Santo Caridi e Massimo Labate, quest'ultimo un ex poliziotto poi divenuto consigliere comunale, cui si attribuivano condotte infedeli, correlate alla latitanza del Caridi. Anche nella parte finale del testo il giornalista raccorda quanto affermato dallo stesso Pubblico Ministero nella requisitoria di alcuni mesi prima, di cui riporta un riferimento dell'accusa al sindaco Scopelliti, **ancora una volta trascrivendo le parole del PM**, a censura di "prassi" non legittime dell'amministrazione comunale emerse nel corso dell'istruttoria, proprio a seguito dell'audizione dello Scopelliti. Riporta il giornalista: "*La costituzione parla di legge, - aveva ribadito il PM in aula - non di "prassi" come ha riferito in aula il sindaco Scopelliti*" (il riferimento era alla gestione dei finanziamenti elargiti dal Comune, dei quali avrebbero beneficiato soggetti vicini ai Libri, quali Nino Caridi e Francesco Quattrone, secondo l'impianto accusatorio illustrato nella discussione finale).

Il Musolino, per introdurre tale passo della discussione, aveva richiamato le dichiarazioni rese dall'ex sindaco Scopelliti e il silenzio del dirigente del settore Finanze e Tributi, drssa Orsola Fallara, dal quale aveva ricavato che "*...sembra che la legge venga confusa con la prassi*".

Una mera parafrasi, per di più con toni di possibilità e dubbio, di quanto molto più direttamente ed incisivamente rilevato dal PM nella discussione.

Non appare sostenibile che il cronista avesse inteso con il termine "interrogatorio" attribuire allo Scopelliti la qualità di imputato laddove era stato sentito come testimone.

Il sofisticato tecnicismo non è certamente proprio della cronaca giornalistica, neppure giudiziaria, laddove si utilizza tecnicamente il termine di "interrogatorio" per indicare chi venga interrogato, anche in qualità di teste.

Anzi, a ben vedere, nell'attuale processo penale il termine che si utilizza per l'imputato è l'"esame", esattamente come per il testimone o la parte civile (art 208 e ss cpp)

Non vi sono margini per ravvisare alcuna espressione trasmodante, neppure in maniera minima, da un rigoroso dovere di cronaca e critica che ci si attende da un resoconto di attività giudiziaria, per un processo che aveva rivelato intrecci e legami fra istituzioni ed esponenti di famiglie mafiose, resoconto che sembra anzi assai contenuto e quasi interamente affidato alla requisitoria della pubblica accusa, senza quasi commenti né rielaborazioni dell'autore del testo.



Si rammenta che per la giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità aquiliana da diffamazione a mezzo stampa il significato di verità oggettiva della notizia va inteso in un duplice senso, potendo tale espressione essere intesa non solo come verità del fatto oggetto della notizia, ma anche come verità della notizia come fatto in sè e quindi indipendentemente dalla verità del suo contenuto. In quest'ultima ipotesi, peraltro, occorre che tale propalazione costituisca di per sè un "fatto" così rilevante nella vita pubblica **che la stampa verrebbe certamente meno al suo compito informativo se lo tacesse**, fermo restando che il cronista ha inoltre il dovere di mettere bene in evidenza che la verità non si estende al contenuto del racconto e di riferire le fonti per le doverose e conseguenti assunzioni di responsabilità. Questi doveri, inoltre, debbono essere adempiuti dal cronista contestualmente alla comunicazione in modo da garantire la fedeltà dell'informazione che nella specie consiste nella rappresentazione al lettore o all'ascoltatore della esatta percezione che egli ha avuto del fatto. (Cass Sez. 3 sentenza 1205 Decisione 19/01/2007)

All'esito della disamina degli articoli di stampa redatti dal Musolino fin qui indicati, oggetto delle doglianze dello Scopelliti, **non è dato ravvisare alcuna espressione minimamente offensiva, né alcun riferimento gratuito.**

E se ciò che è riportato negli articoli ed evidenziato nei titoli di stampa è idoneo a gettare ombre sull'operato o la figura dello Scopelliti, **ciò dipende esclusivamente dalla veridicità delle notizie, fedelmente correlate al contenuto degli atti di indagine, fonte primaria della cronaca giudiziaria di cui si occupava il giornalista.**

Vero è che la figura dell'ex sindaco poi presidente della regione viene frequentemente richiamata in questi resoconti, ma non già per intenti persecutori del giornalista, che non è lecito affatto ricavare dagli scritti in esame, quanto invece **per la presenza e le condotte dello stesso Scopelliti**, che si affacciano nel corso di indagini, di accertamenti di PG, di dichiarazioni di collaboratori di giustizia, di trattazione in alcuni processi che muovevano da inchieste tendenti ad accertare i legami fra la politica locale ed esponenti di consorterie malavitose.

E' questa realtà giudiziaria, ovvero l'essere nelle indagini emerso che il governatore della Regione, già Sindaco della città, **si era accompagnato ed aveva cercato la compagnia e l'appoggio di soggetti indicati come esponenti mafiosi oppure era stato invitato alle loro cene**, manifestando quindi una "familiarità" o una contiguità con essi, la causa della sovraesposizione mediatica sgradita all'attore, **che l'iniziativa del giornalista ha solo fatto oggetto di cronaca, ed evidentemente con intenti critici dell'operato di un esponente delle istituzioni politiche locali al più alto livello, come è del tutto logico e legittimo che avvenisse.**



Il giornalista non ha certamente perso occasione di richiamare le indagini ed i processi che in quel periodo erano alla ribalta della cronaca, sottolineando la presenza dello Scopelliti che emergeva in quelli, soprattutto in veste di soggetto in ottimi rapporti con inquisiti o pregiudicati.

Anche tale attenzione però, ben lungi dal costituire una manifestazione di intenti diffamatori o persecutori, **era ampiamente giustificata dalla risonanza** della notizia, dall'attenzione e interesse dell'opinione pubblica a conoscere l'andamento di queste indagini e processi, **e dalla posizione di rilievo politico dello Scopelliti**, ovvero la **preminenza** per il ruolo apicale della rappresentanza istituzionale che egli rivestiva (prima da Sindaco e poi da Presidente della Regione) anche rispetto ad altri indagati del suo *entourage*, che avevano rivestito funzioni di consiglieri comunali (Marcianò, Flesca), assessori regionali (Sarra), ecc.

L'eminente ruolo politico svolto all'epoca dei fatti ed in precedenza esponevano l'attore ad una assai più penetrante attenzione giornalistica, giustificata dall'esigenza dell'opinione pubblica e della collettività di conoscere condotte e comportamenti - anche privati, a maggior ragione se di rilievo processuale o penale - di colui che svolgeva una funzione di rappresentanza politica ad così elevato livello istituzionale.

E' *ius receptum* e consolidata giurisprudenza di legittimità che laddove l'attenzione di cronisti, giornalisti e mezzi di comunicazione sia rivolta ad un soggetto "pubblico", ovvero a colui che svolge un ruolo politico, ad un penetrante diritto di cronaca si unisce un altrettanto incisivo diritto di critica, esteso fino alla possibilità di condurre inchieste giudiziarie, formulare considerazioni, valutazioni, anche in ordine alla opportunità ed idoneità del rappresentante politico o di chi si candidi per diventarlo, di rivestire determinate posizioni.

La giurisprudenza di legittimità (*depositaria della funzione nomofilattica*) ha ripetutamente affermato tali principi, **ribadendoli anche in tempi recentissimi** in occasione di decisioni conclusive di processi civili per risarcimento danni da diffamazione intentati da note personalità politiche nei confronti della stampa straniera e nazionale, che analizzando fatti e vicende personali, anche non giudiziariamente accertate o di rilevanza non interamente penalistica, aveva concluso affermando l'inidoneità del politico a rivestire funzioni istituzionali, anche per mancanza di trasparenza, per opacità di condotte o trascorsi personali, per carenza di specchiata, irreprensibile condotta morale. **Sul punto, si richiama la recente sentenza della Cassazione civile (Sezione III n 5005/2017), che ha ribadito il diritto di formulare (aspra) critica giornalistica di contenuto necessariamente soggettivo, purchè argomentato e frutto di fatti correttamente accertati.**

La decisione si pone sulla scia di altre precedenti nelle quali è stato affermato che *"Il giornalista, sebbene sia di regola tenuto a controllare la plausibile verità dei fatti dichiarati da terzi quando ne*



dà contezza ai lettori, è esonerato dal dovere di verifica della verità putativa di quanto riferito e dal divieto di riportare espressioni oltraggiose, quando sussiste un interesse dell'opinione pubblica a conoscere, prima ancora dei fatti narrati, la circostanza che sia stato un terzo ad averli riferiti, perché in tal caso "la notizia" di interesse pubblico si identifica nella stessa dichiarazione del terzo; in tali ipotesi, peraltro, spetta al giudice di merito valutare, caso per caso, in ragione della qualità dei soggetti coinvolti, della materia e del contesto della discussione, la prevalenza di tale interesse sul diritto del singolo alla tutela dell'onore e della reputazione, nonché verificare la circostanza che, di quanto riferito dal giornalista, fosse ben chiara al lettore la natura di opinioni e dichiarazioni di terzi, e non di verità obiettive. (Nella specie, un periodico straniero aveva pubblicato - in concomitanza con lo svolgimento della campagna elettorale per le elezioni politiche del 2001 - un articolo nel quale si dubitava dell'onestà e trasparenza di un uomo politico italiano e della sua idoneità a governare, notizia - dell'avvenuta pubblicazione - ripresa immediatamente da un quotidiano nazionale) **Cass Sez. 3 sentenza 19152 Decisione 11/09/2014** .

I canoni delle decisioni appaiono nella specie rispettati, avendo il Musolino riportato stralci di attività di indagine relativa a processi, discussioni del PM, di ordinanze processuali, indicando puntualmente la fonte delle proprie conoscenze, spesso racchiudendo le espressioni fra virgolette e attribuendole espressamente alla fonte: il PM durante la requisitoria, le intercettazioni raccolte dagli inquirenti fra due conversanti, le dichiarazioni degli inquirenti, le motivazioni delle ordinanze di custodia cautelare, ecc.

Del resto, laddove il cronista riporti dichiarazioni accusatorie di collaboratori di giustizia, purchè indichi la fonte di ciò che scrive, non è certo obbligato ad effettuare alcuna verifica della veridicità delle accuse, poiché le indagini sull'attendibilità del dichiarante e sulla veridicità di quanto dallo stesso dichiarato sono rimesse alla competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, ai fini del legittimo esercizio del diritto di cronaca, sotto il profilo della verità del fatto riferito, il giornalista deve soltanto accertare che la dichiarazione sia stata effettivamente resa ed in quale contesto (**Cass. sez. 3 sentenza 17234 decisione 27/08/2015**).

A maggior ragione l'esercizio del diritto di cronaca è legittimo laddove si riportino e commentino (con frasi civili, continenti, da cui esulino gratuite offese o illazioni e subdole insinuazioni volte a gettare discredito) risultanze processuali o discussioni del pubblico ministero, non potendosi far carico al cronista di altro obbligo se non quello di indicare il contesto nel quale queste espressioni sono state raccolte, e da chi formulate le dichiarazioni.

L'attore non ha mai dedotto né provato che le circostanze e le dichiarazioni riportate dal Musolino non fossero state effettivamente rispondenti a quelle ricavabili dagli atti e dalle indagini o sviluppi processuali indicati dal cronista; e ciò non consente neppure sotto questo



aspetto di ravvisare illeciti risarcibili, dal momento che *“La responsabilità del giornalista per lesione dell'altrui onore o reputazione è esclusa dal legittimo esercizio del diritto di cronaca e tale esercizio è legittimo sia quando il giornalista riferisce fatti veri, sia quando riferisce fatti che appaiono veri al momento in cui furono riferiti (in virtù del principio della c.d. verità putativa). Ne consegue che al giornalista, convenuto nel giudizio di risarcimento del danno da diffamazione, per andare esente da responsabilità basta dimostrare non la verità storica dei fatti narrati, ma anche soltanto la loro verosimiglianza; fornita tale prova, è onere di chi afferma di essere stato diffamato dimostrare che la fonte da cui il giornalista ha tratto la notizia, al momento in cui questa venne diffusa, non poteva ritenersi attendibile.”* (Cass Sez. 3 sentenza 9458 Decisione 18/04/2013)

§§§§

Restano da esaminare la posizione processuale del convenuto Pollichieni, ex direttore del quotidiano **CalabriaOra fino al 19.7.2010** (ed estensore di vari articoli a propria firma e sotto pseudonimo e l'articolo “conclusivo” sul giornale uscito il 20.7.2010) **nonché** i più recenti fatti di causa, tutti risalenti tutte all'ottobre 2010, ovvero la pubblicazione da parte di Musolino del *post* su Facebook del **18.10.2010**, *“Io, Lucio Musolino, licenziato da CalabriaOra”*, e le dichiarazioni rese in collegamento esterno durante la trasmissione televisiva di Michele Santoro su RAI DUE del **7 e del 21 ottobre 2010**.

Si procederà ora alla verifica degli articoli del Pollichieni, **e solo dopo e per ultimo** dei fatti dell'ottobre 2010: per potere valutare correttamente questi si devono infatti raccogliere e contestualizzare anche le vicende accadute nel frattempo al cronista ed al giornale sul quale egli ha scritto gli articoli di cui si è fin qui parlato.

Esame delle richieste nei confronti del Pollichieni

A quest'ultimo, oltre che la responsabilità quale direttore del giornale **CalabriaOra** per gli articoli del Musolino, vengono “imputati” quali autonomamente diffamatori gli articoli del **29 Giugno 2010** (pag. 9, intitolato *“Nel mirino almeno cinque politici”*), del **30 Giugno 2010** (pagg. 8-9, intitolato *“La lettera al premier sul federalismo fiscale”* di cui il sottotitolo era *“Un dialogo intercettato tra Lampada e Giglio. E il medico lo invita ad una cena con Scopelliti”*) e del **20 Luglio 2010** (pag. 5, intitolato *“Quegli incontri tra Scopelliti e Paolo Martino”*) tutti a firma Pollichieni, oltre che un commento a spalla dell'articolo del 29.6.2010, nella stessa pag 9 intitolato *“segni di nervosismo politico-mediatico”* firmato con lo pseudonimo **“Montecristo”**, dietro il quale si celerebbe lo stesso direttore Pollichieni



Innanzitutto va ricordato come l'aver escluso ogni connotazione diffamatoria negli articoli pubblicati a firma Musolino sul quotidiano, esclude che di essi possa essere chiamato a rispondere quale direttore responsabile, a fini risarcitori, il Pollichieni.

Quanto agli articoli **direttamente riferibili** al direttore del giornale, fra i quali comprendere il commento sotto lo pseudonimo "**Montecristo**" (*che il Pollichieni non ha mai negato lo identificasse, omettendo di rispondere anche all'interrogatorio formale sul punto deferitogli, circostanza che consente di ritenere ammessa la circostanza*), sinteticamente può rilevarsi:

- **nell'articolo del 29.6.2010** non si fa altro che dare notizia dell'indagine "META", portata alla luce dall'emissione dell'ordinanza custodiale in carcere che aveva colpito numerosi indagati. La notizia non menziona neppure lo Scopelliti se non attraverso la trascrizione virgolettata (quindi testuale) di una espressione di un indagato (un imprenditore a nome "Franco") che mentre era intercettato si chiedeva perché lo Scopelliti si fosse attorniato di "*tutti questi personaggi*", affermando con un interlocutore che il pentimento di un collaboratore di giustizia avrebbe rischiato di portare una "retata" nel Comune di Reggio Calabria. Appare evidente che il cronista si è limitato a trascrivere quanto emerso nel corso di indagini, senza neppure aggiungere autonomi commenti sul punto.

- **a fianco di questo articolo** vi è il "commento" a firma **Montecristo** "*Segni di nervosismo politico-mediatico*". Questo è sicuramente frutto di un'elaborazione dell'articolista rispetto alla notizia dell'indagine META, che commenta le reazioni della politica, i "*riposizionamenti*", i timori all'emersione dell'indagine anzidetta e al disvelamento di rapporti con malavitosi, plaudendo all'attivismo degli inquirenti, cui si aggiungevano i timori che le indagini sulla "zona grigia" ovvero i rapporti tra mafia e politica potessero essere oggetto di tentativi di "*bloccare tutto*". Non vi è in tale articolo alcun riferimento a Scopelliti, né appare possibile ragionevolmente affermare che i riferimenti siano a lui *trasversalmente* diretti, così come sostenuto nell'atto introduttivo del giudizio, **ove si propone una "lettura"** anche della dichiarazione conclusiva del commento **del tutto soggettiva, totalmente indimostrata**. Si tratta di indagine che ha svelato, e si proponeva di accertare, proprio i rapporti fra malavita e politica nel contesto locale, e lo Scopelliti non era certamente l'unico politico menzionato, ma sicuramente il più importante: del tutto normale che i giornalisti ponessero in risalto proprio il suo nome, e gli altri solo quali personaggi di "contorno" delle istituzioni locali o giunte regionali dallo stesso presiedute

- l'attore si lamenta che alla pagg 8-9 del quotidiano **del 30.6.2010** fosse riportata una intercettazione telefonica fra due indagati (*Lampada e Giglio*) che fanno riferimento ad una cena in programma per il venerdì successivo in Pellaro, alla quale sarebbero state invitate varie



persone, talune chiamate solo per nome, nonché , fra gli altri, il sindaco Scopelliti. La verità dell'intercettazione, della cena e dell'invito non risulta affatto contestata né smentita dall'attore, il quale si lamenta del “*risalto mediatico*” che sarebbe stato dato a questo aspetto. Di fatto l'attore si lamenta non già della veridicità delle circostanze, ma del solo fatto che sarebbero stati pubblicati questi stralci, e che l'invito del sindaco sarebbe stato segnalato nel titolo dell'articolo.

Non può che ripetersi quanto appena considerato: appare del tutto **legittimo** per il giornalista e **doveroso** esercizio del diritto di cronaca evidenziare inchieste che abbiano posto in luce contatti e frequentazioni dei politici con inquisiti, tanto più se questi ultimi lo sono per gravi reati associativi ed infiltrazioni in istituzioni. L'articolo principale della stessa pagina 8 del giornale (a tutta pagina) ripercorreva il tentativo dei Lampada, che nell'articolo si diceva che “*secondo i Carabinieri dei Ros*” sarebbero stati legato “*a doppio filo*” con il boss Pasquale Condello, ed il tentativo di appoggiare tale Vincenzo Giglio nella “*scalata al potere*” per ottenere appalti presso il Comune di Reggio Calabria. Che in un tale contesto emergessero tra i due indagati Giglio e Lampada inviti a feste per lo Scopelliti , il cui ruolo politico all'epoca è stato più volte ricordato, è circostanza che l'opinione pubblica ha interesse e diritto di conoscere, e dalla quale nessuna diffamazione o persecuzione può lamentare l'attore.

- **Infine l'art 20.7.2010** , il cui titolo recita “*Quegli incontri tra Scopelliti e Paolo Martino*”:
il Pollichieni, che firma l'articolo, richiama i risultati della operazione “*Tenacia*”, informa che anche a Milano si indaga su uomini politici reggini e sulle ragioni delle frequentazioni di questi con pregiudicati, e in tale contesto si richiamano gli incontri dello Scopelliti con il Martino, già indagato negli anni 80, ritenuto dall'Antimafia ambasciatore della famiglia dei de Stefano a Genova e Torino, più volte menzionato nell'ordinanza custodiale di 400 pagine che aveva portato in carcere i Valle-Lampada e lo stesso Paolo Martino. Nessuno dimostra che i dati espressi dall'articolaista siano esatti, peraltro egli si premura di indicare le fonti delle indicazioni, ovvero gli atti dell'inchiesta dalla quale afferma avere tratto le notizie. E che gli incontri a Milano tra lo Scopelliti ed il Martino nel 2006, a detta di quest'ultimo perorati dallo Scopelliti, fossero veri, ne riferisce diffusamente il Martino, ricordando cause, finalità e contesti (cfr da pag 66 trascrizione interrogatorio del Martino, agli atti dei convenuti), come già detto .

L'esame degli atti fin qui effettuato induce a ritenere che la domanda per cui è causa, più che per reagire a diffamazioni subite, delle quali dagli articoli fin qui esaminati non vi è traccia, sembra essere stata proposta dallo Scopelliti per evidente insofferenza al fatto che gli odierni convenuti ed il giornale su cui scrivevano riportasse con risalto notizie degli accertamenti degli inquirenti, delle inchieste che vedevano l'attore in qualche modo coinvolto, anche se non come imputato ma per frequentazioni con pregiudicati o soggetti inquisiti.



Invece proprio per la veridicità delle notizie , di fonte giudiziaria, e l'evidente interesse pubblico a conoscerle, deve ribadirsi la legittimità della condotta dei giornalisti, esente da censure per la forma con cui sono state riportate le notizie.

§§§§

Non solo: ma i fatti che entrambi i convenuti denunciano dal luglio 2010 in poi, ovvero in concomitanza con la pubblicazione dell'ultimo articolo del Pollichieni su CalabriaOra, e che costituiscono per l'attore ulteriori spunti per richieste risarcitorie, gettano ben diversa luce sui fatti conseguenti alla diffusione delle sgradite notizie e dei suddetti articoli di stampa.

Innanzitutto il Pollichieni, con comunicato del **19.7.2010**, si dimette dalla carica di direttore del quotidiano Calabria Ora : sono vari i lanci di agenzia che ne danno notizia e sono prodotti in atti, mentre si attendono le motivazioni del gesto.

In uno dei post comparsi sul quotidiano on-line "*strill.it*" , del **19.7.2010**, il Pollichieni dichiara di essersi dimesso "*né per motivi familiari né per motivi di salute*", e preannuncia che le ragioni delle dimissioni sarebbero stati contenuti in un editoriale del giorno dopo, l'ultimo a sua firma. L'editoriale del **20.7.2010**, è l'articolo il cui titolo recita "***Quegli incontri tra Scopelliti e Paolo Martino***": il direttore sembra voler "consegnare" ai lettori che le dimissioni siano dovute alla attenzione del giornale alla cronaca giudiziaria del momento, che vedeva sondare i rapporti tra chi rappresentava a quel momento il vertice delle istituzioni politiche regionali e soggetti accusati di appartenenza ad ambienti criminali.

Ma in questo articolo o nel suo titolo, per quanto giornalisticamente efficace e pungente, non è dato ravvisare alcuna gratuita asserzione di chi lo ha scritto né commento per sé diffamatorio, risultando lo scritto (**ed anche il titolo!**) strettamente aderenti alle risultanze degli atti di indagine che con l'emissione dell'ordinanza custodiale (*consegnata a tutti gli arrestati ed ai loro difensori, ovviamente, quindi ad una molteplicità di soggetti, ed accompagnata dal deposito e discovery degli atti di indagine posti a supporto del provvedimento, come richiesto dal codice di rito penale*) sono di fatto usciti dall'alveo del segreto istruttorio.

Appaiono significative, per comprendere la situazione del Pollichieni, talune prese di posizione politiche che hanno seguito dimissioni: queste sono riportate nei documenti prodotti dalla difesa dei convenuti all'ud del 12.3.2015 (*senza alcuna opposizione di controparte*), rappresentati dalle stampe delle dichiarazioni rese alle testate giornalistiche on-line dall'on Aurelio Misiti, e dal segretario regionale del PdCI Michelangelo Tripodi, che esprimono solidarietà al Pollichieni, ricordando come la testata da lui diretta si era distinta per aver tenuto alta l'attenzione sulla cronaca giudiziaria, dedicando spazio "*alle inchieste della magistratura sui legami tra malavita organizzata e politica, a livello nazionale e regionale*" , e come fosse grave l'aver il direttore del giornale



ricondotto le proprie dimissioni al rischio di vedere limitata la sua autonomia , a causa delle inchieste pubblicate sui rapporti fra 'ndrangheta e politica (cfr in particolare, proprio il breve comunicato dell'on Misiti sul giornale "*Costaviolaonline*" del martedì 20 luglio 2010).

Pochi giorni dopo le dimissioni del Pollichieni, il Musolino, rimasto a lavorare per la testata, avrebbe ricevuto una concreta minaccia: da un post pubblicato sulla pagina "*Facebook*" di Sandro Ruotolo denuncia di essere stato fatto oggetto di una intimidazione, attraverso una bottiglia di benzina fattagli ritrovare nella notte del 1.8.2010 sul tavolo della veranda, accompagnata da un biglietto che lo invitava a "*smetterla con la 'ndrangheta*" e a "*seguire il direttore Pollichieni*" che si era dimesso con altri 8 colleghi, con la precisazione che la benzina era per il destinatario e non per la sua autovettura.

Il *post* su *Facebook* segue con la narrazione del Musolino di cosa avrebbe scritto nelle ultime precedenti settimane, e vi è un riepilogo sintetico degli articoli nei quali aveva evidenziato i rapporti tra politici e mafiosi venuti alla luce nelle inchieste giudiziarie di cui il giornalista aveva dato notizia : in tale riepilogo **non si richiamano solo** i contatti dello Scopelliti che, con la scorta pagata dai contribuenti, aveva partecipato al pranzo dei Barbieri cui era presente Alvaro (*precisando che la veridicità del fatto era stata ammessa dallo stesso Scopelliti ai microfoni del "Fatto Quotidiano"*), ma dei contatti con Alvaro del consigliere comunale Michele Marcianò, dei contatti con il consigliere comunale Manlio Flesca con l'imprenditore Barbieri, dei rapporti con la famiglia Lampada dell'ex consigliere regionale Alberto Sarra, dei contatti ancora dello Scopelliti a Milano con Paolo Martino , condannato per mafia e legato ai De Stefano; infine della recente inchiesta "Epilogo" ove era emerso che un consigliere comunale, Tonino Serranò era stato visto maneggiare una pistola con un indagato vicino alla cosca Serraino; richiama infine le dichiarazioni sui "poteri occulti" degli inquirenti, per concludere "**Non spetta a noi stabilire se il comportamento di alcuni politici e del governatore della Calabria Scopelliti sia condannabile dal punto di vista penale. Lo stabilirà l'autorità giudiziaria. E' sicuramente censurabile dal punto di vista morale e politico**".

Anche questo *post* (di cui si è fin qui riportata solo la prima delle tre parti in cui è suddiviso, quella intitolata "*L'intimidazione*") è oggetto delle contestazioni dello Scopelliti, che vi annette un contenuto diffamatorio. **Ma anche questa doglianza appare infondata.**

Nella prima parte ora sintetizzata sono riepilogati i contenuti degli articoli che secondo lo stesso Musolino avrebbero infastidito ed originato l'intimidazione. Non è lecito ricavare dalla lettura alcuna offesa o denigrazione gratuita della figura dell'attore ; ciò che appare al lettore sono fatti da cui oggettivamente emerge una "contiguità" davvero allarmante di esponenti politici con uomini delle cosche, pregiudicati, accusati di reati e di appartenenza a criminalità organizzata. Ma è una



contiguità rappresentata **da circostanze emergenti da processi, da indagini, fatti mai smentiti né contestati nella loro veridicità**, talora addirittura confermati dagli indagati .

La frase ora riportata tra virgolette evidenzia come i fatti riportati siano solo **oggetto di critica**, così escludendo l'intento di attribuire condotte penalmente rilevanti o di indurre il lettore a credere che sia quello l'intento: ed è parimenti pacifico che da tali fatti la critica morale e politica sia assolutamente lecita.

In altre parole, ciò che ha suscitato l'odierna domanda giudiziale, non è la falsità dei fatti riferiti dal Musolino nei giornali su cui ha scritto o nel *post* in esame , ma evidentemente il fastidio e disagio dello Scopelliti che fosse data diffusione a circostanze emergenti dai processi, e che , se pure non lo vedevano indagato, lo avrebbero esposto a riprovazione.

Ma questo non è certamente causa del comportamento del convenuto Musolino, quanto evidentemente **della oggettività dei comportamenti tenuti dall'attore**, che non può pretendere, per la funzione politica apicale rivestita , di non vedere divulgati e commentati con risalto e rilievo fatti di cronaca o processuali a sé riferibili solo perché tutt'altro che commendevoli.

La funzione della stampa è proprio quella di far conoscere all'opinione pubblica i comportamenti di coloro che si propongono quali rappresentanti politici, elettivi, o figure istituzionali. Non a caso la giurisprudenza, soprattutto quella consolidatasi in materia penale ed in materia di diffamazione a mezzo stampa, **amplia i confini del diritto di cronaca e critica a scapito della tutela della riservatezza e della privacy laddove oggetto di interesse siano personalità pubbliche, uomini politici, rappresentanti delle istituzioni**

Né potrebbe l'attore giovare, ai fini del presente processo, delle condotte mantenute dal direttore del giornale su cui scriveva Musolino, succeduto al Pollichieni, ovvero quel Sansonetti di cui narra il post del Musolino sulla pagina "*Facebook*" nella due parti conclusive ("*il cambio di direttore*" e "*il trasferimento e il licenziamento*"), dalle quali si apprende che dopo il cambio direttore, il Sansonetti tentò di censurare in vario modo gli articoli del Musolino, ostentando un "garantismo" che il giornalista ha assimilato ad un "bavaglio", sostenendo che gli articoli fossero "*un attacco violento a Scopelliti*" e che sarebbe stato lui a stabilire "*quando attaccare il governatore*", e tacciando il Musolino di *forcaiolo* , tentando di sostituirlo, di trasferirlo ad altra redazione (*non riuscendoci per l'opposizione del comitato di redazione, che nel rapporto di lavoro del giornalista esercita una funzione di controllo su provvedimenti che potrebbero interferire con le tutele assicurate al dipendente, che svolge una funzione delicata, come la presente vicenda ben manifesta*), per poi riuscire finalmente a licenziarlo.

Licenziamento annullato, come ricorda il convenuto nella memoria conclusiva.



Le opinioni e le condotte del Sansonetti non sono ovviamente oggetto della presente disamina; così come non possono giovare all'attore le soggettive considerazioni del direttore del giornale, in contrasto con il giornalista, stante l'oggettiva non censurabilità degli articoli, che con continenza verbale e fedeltà ai fatti avevano il solo torto di dare il massimo risalto a processi che stavano svelando all'opinione pubblica un inquietante contiguità fra politica e criminalità. Si è già detto, e non può che ripetersi, che anche l'aver particolarmente evidenziato il ruolo dello Scopelliti anche nei titoli degli articoli – comunque sempre corrispondenti al contenuto degli stessi – risulta giustificato dall'essere l'esponente politico rappresentante del "governo" della Regione Calabria, al quale facevano riferimento sia l'assessore Sarra, che, in precedenza, i consiglieri comunali Marcianò e Flesca, ed altri soggetti spesso accomunati dalle vicende riferite

Certamente neppure il post pubblicato su Facebook il 18.10.2010, di cui si è fin qui detto, potrebbe portare acqua alle ragioni dell'attore, cui nessuna accusa gratuita viene formulata, di cui vengono contestate legittimamente le condotte, considerate dal Musolino poco consone all'obbligo di trasparenza e di specchiata scelta delle compagnie, moralmente e politicamente discutibili, secondo sereno esercizio di critica anche politica senz'altro riconosciuto al giornalista (quale estensore degli articoli), e come uomo colpito da intimidazioni, da tentativi di trasferimento e licenziamenti da parte del direttore del giornale per cui scriveva.

Intimidazioni per le quali – **ed anche per questo aspetto la domanda è radicalmente infondata** – il Musolino non accusa mai né direttamente né velatamente lo Scopelliti, limitandosi a sostenere di essere stato vittima di attacco (*la bottiglia incendiaria*) dovuto all'aver scritto di mafia e politica, suscitando così reazioni illecite e rabbiose.

Tuttavia non è in alcun modo possibile attribuire alle parole del Musolino l'attribuzione delle azioni illecite o illegittime di cui era stato vittima (*dalla bottiglia incendiaria al licenziamento*) ad azioni dello Scopelliti: ciò non è mai detto, e non è neppure desumibile in via allusiva.

E' evidente che quanto scriveva il giornalista avrebbe potuto suscitare le reazioni degli ambienti criminali che avevano ben poco piacere di essere portati all'attenzione dell'opinione pubblica con tanto risalto, così come la condotta ostativa del direttore Sansonetti è raccontata come espressione di una compiacenza ossequiosa del predetto rispetto al governatore, tanto da vedere "attacchi" in cronache tanto pungenti per i fatti riferiti e non per commenti del giornalista, e da tentare di zittire il giornalista. Neppure le condotte del direttore del giornale vengono raccontate come frutto di pressioni, quanto invece, appunto, di una pretesa del Sansonetti di cambiare linea editoriale, rinunciando a svolgere azione di denuncia, per passare ad una opposta linea "garantista", in contrasto con l'azione di informazione molto incisiva svolta fino a quel momento dalla testata.



Intendimento del direttore che comunque non aveva neppure impedito al Musolino di continuare svolgere il suo ruolo: nonostante le vicende personali e il contrasto con il Sansonetti, egli pubblica articoli **il 27 agosto, il 3, il 9 ed il 22 settembre 2010**, dei quali si è già dato conto; tutti rivolti a informare l'opinione pubblica ed i lettori degli sviluppi della cronaca giudiziaria e degli eventi che ad essa si aggiungevano, non rinunciando mai a porre in risalto la posizione dell'odierno attore, per il ruolo politico dello stesso che ne giustificava l'evidenza, ma senza mai trasmodare dai limiti della continenza, del diritto di critica e di cronaca spettanti al giornalista.

§§§§

Nell'ottobre 2010 si svolgono quegli interventi in collegamento esterno del Musolino con la trasmissione su RAIDUE, condotta da Michele Santoro, che costituiscono, secondo la domanda giudiziale che ne occupa, il culmine dell'azione denigratoria e lesiva dell'onore e reputazione dell'attore, perché il Musolino avrebbe addirittura additato lo Scopelliti di essere la causa delle intimidazioni subite, incolpandolo di un reato mai commesso.

L'integrale registrazione delle dichiarazioni rese dal Musolino in occasione dei collegamenti è stata trascritta a mezzo di CTU a mezzo della drssa Tiziana Scambia, depositata telematicamente in atti, garantendo così la affidabilità e completezza del testo, e superando le deduzioni ed eccezioni di incompletezza che avrebbero potuto modificare il significato delle espressioni utilizzate dal dichiarante.

Anche la lettura delle dichiarazioni rese nelle trasmissioni **del 7 e del 21 ottobre 2010**, **esclude** che vi sia stata l'accusa sostenuta dall'attore o che siano state pronunziate espressioni idonee e offendere, denigrare, attribuire condotte illecite nei confronti del giornalista.

Nella prima trasmissione del 7.10.2010 il conduttore attraverso il collegamento con il cronista calabrese, chiede di sapere da lui cosa accada in Calabria ed allo stesso cronista, vittima di una grave minaccia. Dice quindi *"... per continuare il racconto della Calabria, vi faccio sentire che cosa è successo a Lucio e che cosa stava scrivendo"*

Il Musolino risponde: *"Ecco, io la... la notte del 1° Agosto torno a casa, e trovo un... e trovo una tanica di benzina con un messaggio, un messaggio che mi dice di smetterla con la 'ndrangheta, di seguire il mio ex direttore Paolo Pollichieni che si era da poco dimesso, e... che la bottiglia di benzina era per me, non era per... per la mia macchina o per..."*

Ma il conduttore insiste, e chiede *"Adesso devi dirci con chiarezza di che cosa ti stavi occupando. Che cosa volevano che tu non scrivessi?"*

Ed il Lucio Musolino: *"Ecco, eh... io non posso...non so chi mi ha mess... la tanica, però so di certo di quello che ho scritto in questi...in...nelle ultime settimane. Avevo scritto dei rapporti tra la 'ndrangheta e la politica, avevo guar... scritto delle informative del ROS circa l'inchiesta Meta,*



l'inchiesta Meta che aveva parlato... che aveva... che aveva descritto aveva... i rapporti tra l'attuale Governatore della Calabria, Giuseppe Scopelliti, con... alcuni esponenti della 'ndrangheta, rapporti che... con alcuni arrestati nell'inchiesta Meta. Mi riferisco per esempio a un' informativa del ROS in cui viene... è emerso un incontro, un pranzo, dove il... un pranzo dove il... Governatore Scopelliti si è visto con il boss Cosimo Alvaro, era stato invitato da un imprenditore arrestato in questa inchiesta Meta. Lo stesso Cosimo Alvaro, che con un consigliere comunale discuteva di tessere di Forza Italia in cambio di posti di lavoro. E sempre di posti di lavoro discutevano anche un altro consigliere comunale con l'imprenditore Barbieri. Ora, questo... io noto un...un filo rosso che...”

Insomma, nessuna accusa allo Scopelliti; il Musolino attribuisce l'intimidazione al fatto di scrivere **insistentemente dell'inchiesta META**, che aveva disvelato i rapporti tra mafia e politica; ed è **l'inchiesta Meta** alla quale fa riferimento nel riassumere , ancora una volta , gli episodi che sono stati fin qui più volte ricordati, ovvero gli incontri dello Scopelliti con Barbieri ed Alvaro; gli incontri dell'Alvaro con un consigliere comunale; e gli incontri di un altro consigliere comunale con il Barbieri (*i consiglieri comunali non menzionati in queste brevi dichiarazioni sono gli stessi ripetutamente già indicati nell'esaminare gli articoli giornalistici, ovvero il Marcianò ed il Flesca*).

Non è proprio possibile , comunque le si voglia intendere, leggere le dichiarazioni anzidette come un atto di accusa verso una singola persona, come sostenuto dall'attore. Lo Scopelliti è menzionato **non già per indicarlo come aggressore**, ma solo per spiegare sinteticamente ma concretamente quali rapporti tra mafia e politica erano emersi dall'inchiesta META di cui il giornalista stava scrivendo, attribuendo alla visibilità aveva dato a tali scottanti argomenti, la possibile causa delle “minacce”: senza tuttavia dire in alcun modo da chi venissero.

E nell' altro breve intervento svolto nella puntata della stessa trasmissione andata **in onda il 21 OTTOBRE 2010**, ancor più espressamente il Musolino esclude di sapere da ci possa essere venuta l'intimidazione, smentendo del tutto le illazioni dell'attore

Si riprta di seguito, quasi per intero il contenuto del pezzo di trasmissione oggetto di causa, come trascritto dal CTU nel quale non è dato ancora una volta ravvisare altro che una denuncia semmai più penetrante nei confronti del direttore del giornale, Sansonetti, che dopo avere inutilmente tentato di impedire che il giornalista proseguisse nell'opera di informazione che pervicacemente svolgeva , lo ha licenziato. Peraltro, è il conduttore della trasmissione, Michele Santoro, a richiamare per il primo lo Scopelliti, che si sarebbe “inalberato”:

“A: SOGGETTO FEMMINILE -GIULIA INNOCENZI –

B: SOGGETTO MASCHILE - MICHELE SANTORO

C: SOGGETTO MASCHILE – ENRICO MENTANA



D: SOGGETTO MASCHILE- MAURIZIO BELPIETRO

LUCIO MUSOLINO .

INIZIO TRASCRIZIONE

A: Lucio Musolino l'altra volta l'aveva detta la sua, proprio in collegamento ad Annozero, perché tu eri lì a Reggio Calabria.

LUCIO MUSOLINO- Sì

A: ...Con i tuoi colleghi, che voi...

B: In mezzo a tutti, no? Questa bellissima immagine, si

A: ...in mezzo a tutti i colleghi di Lucio, che raccontate tutti i giorni la 'ndrangheta e i rapporti fra 'ndrangheta e Stato sui vostri quotidiani locali

LUCIO MUSOLINO: Sì

A: Però è successa una cosa dopo il collegamento con Annozero.

LUCIO MUSOLINO: Sì, è successo... che la mattina dopo, il pomeriggio dopo è arrivata in redazione la nuova piattaforma redazionale. Ero stato trasferito a Catanzaro, da Reggio Calabria a Catanzaro. E il... già... ed era stato già il secondotentativo di trasferimento, dopo la... puntata di Annozero ha iniziato il ... il giornale comunque ha preso una posizione. Certamente non la mia, perchè assieme a due colleghi che hanno espresso solidarietà a me ci ha definito forcaioli...

*A: questo, **il direttore del tuo giornale?***

*LUCIO MUSOLINO: il direttore... in un editoriale del direttore **Piero Sansonetti***

A: Chi?

LUCIO MUSOLINO: il direttore Piero Sansonetti ci ha definito dei forcaioli

C: ma è lo stesso Piero Sansonetti...?

A: ...degli altri? Sì, è lo stesso

LUCIO MUSOLINO: E' lo stesso Piero Sansonetti. Dopo tre giorni di.. dopo tre giorni di for...

B: Ma Sansonetti non è mai stato su posizioni giustizialiste, a dire il vero, eh. Non sono... è sempre stato uno...

A: Ma neanche Lucio, comunque. Tu non sei giustizialista, per carità

LUCIO MUSOLINO- Ma... qua non si parla di...

B: Voglio dire, il termine forcaiolo mi appartiene, solo questo. Poi, che (inc.) questo è un altro discorso

LUCIO MUSOLINO- Ma io dico che... qua non si parla di essere giustizialisti o garantisti. Noi pubblichiamo atti giudiziari. Io... come facevo con il precedente direttore, ho continuato a farlo anche dopo le sue dimissioni.



B (Michele Santoro): *No, a questo proposito, siccome Scopelliti, il Presidente della Regione si è inalberato a proposito...*

LUCIO MUSOLINO: *Ah si, ha denunciato querela*

B: *Cioè, però in realtà a voi era stata fatta una semplice domanda*

LUCIO MUSOLINO: *Cosa avevo scritto nei... nei mesi precedenti*

B: *Tu che cosa avevi scritto? Era questa la domanda?*

LUCIO MUSOLINO: *Si, io...*

B: *Tu che cosa avevi scritto? E tu hai detto io avevo scritto un articolo*

LUCIO MUSOLINO: *Avevo scritto degli articoli riguardanti un'inchiesta del... Sostituto Procuratore Lombardo, inchiesta Meta che riguardava i rapporti tra la 'ndrangheta e alcuni politici. Un'inchiesta in cui abbiamo pubblicato un'informativa, un'informativa del ROS...*

B: *E si parlava di pranzi, di cene dove c'era gente chiacchierata?*

LUCIO MUSOLINO: *Si parlava di un pranzo al quale... al quale ha partecipato il Governatore Scopelliti quan... all'epoca in cui era Sindaco della città. E a quel pranzo c'era anche il...uno dei boss della 'ndrangheta, Cosimo Alvaro. Ma si parlavano anche...*

B: *Cioè, io non ricordo che tu abbia detto Questo vuol dire che Scopelliti è... no?*

LUCIO MUSOLINO: *No... ma il problema è che non lo dobbiamo stabilire noi che Scopelliti è colpevole o... o meno*

B: *Io ho scritto una cosa che risultava da ... da alcuni atti*

LUCIO MUSOLINO: *questo lo dice un'informativa del ROS,così come riporta le intercettazioni di due consiglieri comunali che barattano...*

A: *Ma Michele, non si è solo inalberato ma addirittura ha annunciato querela contro Lucio. Però Lucio, non è finita lì nell'editoriale. Cioè poi è successo qualcos'altro*

D: *Se lui ritiene di essere diffamato fa querela*

A: *No, no, per carità, però far sempre la parte di Davide contro Golia, la...la... e Concita De Gregorio lo sa bene,quando c'è la minaccia di querela contro un giornalista c'èsempre una sproporzione di forze*

LUCIO MUSOLINO: *Ma erano anche cose che io avevo già pubblicato... erano anche cose che io avevo già pubblicato da mesi, direttore*

A: *Però è successa un'altra cosa, Lucio. Se lo facciamo concludere... Lucio, dopo quell'editoriale, dopo che ti hanno censurato dei pezzi...*

B: *No, però ada... se fa.. se fanno una querela a noi, Enrico, è diverso, eh noi siamo abituati. Cioè, voglio dire...*



C: *No, no, no, ma ... io sto con lui*

LUCIO MUSOLINO: *Io voglio precisare una cosa*

B: *La querela in Calabria, a uno che già guadagna due soldi, veramen... no. Non scherziamo su queste cose*

A (Giulia Innocenzi): *Già è minacciato dalla 'ndrangheta, non è che è una condizione felicissima*

LUCIO MUSOLINO: *Io voglio precisare una cosa. Io, del...delle mie dichiarazioni ad Annozero, le avevo già ...avevo già scritto da mesi di quella inchiesta*

B: *E nessuno aveva detto niente?*

LUCIO MUSOLINO: *nessuno ha querelato*

A: *Lucio, ma ci puoi dire adesso qual è la tua condizione?*

LUCIO MUSOLINO: *Come ho scritto anche delle intercettazioni di alcuni consiglieri comunali che barattavano tessere di Forza Italia e voti con posti di lavoro, con le società miste delle mogli degli imprenditori*

B: *Quindi?*

A: *Quindi, Lucio, adesso lavori ancora a Calabria Ora o no?*

LUCIO MUSOLINO: *Quindi io, dopo tre giorni in cui sono...dopo tre giorni di forcaiolo mi sono... ho chiesto le ferie. Durante le ferie, sabato sedici ottobre, io mi trovavo in...all'anniversario della morte di Fortugno... ricevo una ... prima mi si blocca la... l'indirizzo mail mi viene chiuso, mi viene...telefonano e mi dicono che l'editore ha chiuso il mio indirizzo mail personale, e dopo mi arriva la lettera, per fax, di licenziamento."*

Si noti che uno dei partecipanti alla trasmissione (Giulia Innocenzi) fa espresso riferimento al fatto che il cronista è "minacciato dalla **mafia**": a riprova della percezione che gli ascoltatori hanno avuto dello scambio tra il conduttore ed il cronista, che fosse la mafia a minacciare, e non lo Scopelliti.

Anche sotto tale ultimo aspetto la domanda risulta **radicalmente infondata**, e va interamente rigettata.

§§§§

Nella regolazione delle spese, che seguono la soccombenza, non può farsi a meno di considerare che, a fronte di una domanda rivelatasi totalmente infondata già alla lettura degli articoli, post informatici e dichiarazioni televisive denunciate, si è accompagnata una richiesta risarcitoria **rilevantissima**, priva di riferimenti a qualsiasi parametro di liquidazione di danni da diffamazione correntemente determinato dalla giurisprudenza nazionale, idonea per la sua entità ad *intimidire* il destinatario (*di ciò è cenno proprio negli scambi dei partecipanti alla trasmissione del 21.10.2010, quando parlano di sproporzione di forze*, ecc.), disancorata a qualsiasi motivazione puntuale dei



criteri di calcolo o determinazione di siffatta domanda, che appare connotata da profili di temerarietà.

Tuttavia, dovendo liquidare le spese secondo il valore dichiarato della causa, laddove non vi sia un diverso e “decisum” ed applicando i parametri di cui al DM 55/2014, secondo le diverse fasi, tutte ricorrenti essendosi svolta anche attività istruttoria attraverso il deferimento dell'interrogatorio formale e l'espletamento di CTU per la trascrizione, le somme per le varie prestazioni sono quantificabili come segue :

1. Fase di studio della controversia	3.375,00
2. Fase introduttiva del giudizio	2.227,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	9.915,00
4. Fase decisionale	5.870,00

Così in totale la somma di euro 21.387,00 che l'attore soccombente dovrà corrispondere ai convenuti in solido, maggiorata di Contributo Unificato per euro **1.221,00**, oltre spese forfetarie (che vanno ridotte alla misura **del 7%**), nonché IVA e CPA da calcolarsi come per legge.

Le spese sono distratte in favore del difensore dei convenuti, avv Antonino Battaglia, che ne ha fatto richiesta e art 93 cpc anche nella precisazione delle conclusioni.

A carico dell'attore restano altresì le spese della CTU come già liquidate in favore della drssa Tiziana Scambia

p.q.m.

Uditi i procuratori delle parti costituite, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con citazione iscritta a ruolo il 1.12.2010, così provvede:

- Rigetta la domanda;
- Condanna l'attore alle spese di lite in favore dei convenuti in solido, liquidate per complessivi euro **21.387,00** a titolo di compensi ex DM 55/2014 oltre rimborsi spese forfetari al 7%, contributo unificato per euro **1.221,00**, IVA e CPA da calcolarsi come per legge, distratte ex art 93 cpc in favore dell'avv Antonino Battaglia;
- Pone definitivamente a carico dell'attore le spese della CTU già liquidate come in atti

Reggio Cal. 16.3.2017

Il Giudice
Drssa Patrizia Morabito

